



Sent. n 324/12
N. 988 R.G. 05
Cron. 4122
Esp 642

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

nella persona del Giudice Unico dott.ssa Monica Stocco
ha pronunciato la seguente

C. 90
13 GIU 2012

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 988 dell'anno 2005 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi vertente

TRA

_____, con il patrocinio dell'avv. PAPA ANNA e MALATESTA
SALVATORE, per procura a margine dell'atto di citazione, con elezione di
domicilio presso la cancelleria del Tribunale di termini Imerese

ATTORI

CONTRO

BANCA DI CREDITO COOP. DI ALTOFONTE E CACCAMO SOCIETÀ
COOPERATIVA, con il patrocinio dell'avv. COSTANZA ROBERTO per
procura in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso
AVV. FARULLO GIUSEPPE, C.SO UMBERTO I N. 31, CIMINNA

CONVENUTA

Conclusioni delle parti: come da verbale del 30.5.2012

IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, occorre ribadire il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di
citazione, dovendosi integralmente richiamare, in questa sede, le argomentazioni
contenute nell'ordinanza depositata il 25.10.2006.



Ciò posto, occorre anzitutto esaminare l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta in comparsa di risposta e rimodulata nella comparsa conclusionale depositata il 19.12.2011.

L'eccezione va rigettata, anzitutto, poiché contraddittoriamente formulata.

Al riguardo, occorre premettere che l'azione di parte attrice, volta all'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto bancario stipulato dalle parti e alla ripetizione delle somme indebitamente versate in favore della convenuta, è stata proposta con atto di citazione notificato il 9 novembre 2005.

Orbene, il riconoscimento, formulato da parte convenuta, sia in comparsa di risposta che negli scritti conclusionali, che il *dies a quo* del termine di prescrizione decennale dell'azione di restituzione decorra dalla data di chiusura del conto corrente (e cioè dalla data del 20 settembre 2002), implica necessariamente anche il riconoscimento della mancata prescrizione del diritto vantato da parte attrice.

Ed invero, la domanda è stata proposta decorsi solo tre anni dalla data di chiusura del rapporto bancario oggetto di causa.

Il riferimento, formulato in comparsa di risposta, al dato temporale del 9 novembre 1995, al fine individuare il momento di decorrenza del termine di prescrizione, risulta, di conseguenza, incongruo e non allineato alle stesse allegazioni difensive della banca convenuta.

Occorre, poi, considerare che la modifica dell'eccezione di prescrizione, fondata sull'individuazione del termine prescrizionale a far data dal compimento dei singoli addebiti contestati dal correntista, essendo stata formulata solo in sede di memoria destinata all'articolazione di prova contraria, ex art. 184 c.p.c., appare tardiva e, di conseguenza, inammissibile.

Né vale invocare, in senso contrario, il disposto dell'articolo 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 conv. dalla l. 26 febbraio 2011 n. 10, che interpreta l'art. 2935 c.c. nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizi a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.



Ed invero, tale disposizione normativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza (cf. Corte Cost. n. 78 del 2012).

L'eccezione di prescrizione, infine, va rigettata anche sotto il profilo, ulteriormente modificativo del fatto costitutivo dell'eccezione stessa, della configurabilità, nel caso di specie, di atti solutori e non ripristinatori della provvista, e della conseguente decorrenza della prescrizione dalla data di effettuazione dei singoli pagamenti indebiti, dedotto per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, depositata il 19 dicembre 2011.

Sul punto, occorre considerare che questo Giudice non ignora il recente orientamento sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 .

Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che *"l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"".*

Orbene, dalla lettura della sentenza sopra citata, appare evidente che, ai fini della valutazione della domanda di restituzione di interessi e di ulteriori oneri indebitamente percetti , occorre distinguere le rimesse aventi natura solutoria da



quelle aventi natura ripristinatoria della provvista, le prime che , rappresentando un pagamento ,segnano il dies a quo per la restituzione dell'indebito oggettivo (nel caso di interessi addebitati in forza di clausole illegittime); le seconde - intese alla riespansione della misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista, non avendo natura di pagamento, fanno spostare il dies a quo della prescrizione alla data di chiusura del rapporto bancario.

Ciò posto, il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte va coordinato con il principio, consacrato negli articoli 99, 101 e 115 c.p.c., secondo cui il giudice ha l'obbligo di decidere *iuxta alligata et probata partium*.

Da ciò discende che, con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione (che costituisce un'eccezione in senso stretto) incombeva sulla società convenuta eccipiente l'onere di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass., n.1194 del 2007).

Deve, invece, rilevarsi come l'allegazione dell'esistenza di atti solutori e non meramente ripristinatori non solo è stata formulata tardivamente, in sede di comparsa conclusionale depositata il 19 dicembre 2011, ma risulta del tutto carente, non essendo stato, in alcun modo, specificato quali versamenti indebiti operati dalla società correntista possano qualificarsi in termini di pagamento e quando essi siano stati effettuati.

Occorre, poi, esaminare la domanda di accertamento della nullità della clausola determinativa della misura degli interessi nel rapporto bancario oggetto di causa.

La domanda va ritenuta infondata.

Ed invero, la banca convenuta, costituendosi in giudizio, ha adeguatamente dimostrato che, in data 24 gennaio 1985, attraverso lo scambio di note di proposta ed accettazione, le parti originarie del giudizio avevano stipulato un contratto di conto corrente di corrispondenza, portante il numero 5450184 (successivamente individuato con il n. 545) in cui era espressamente determinato il tasso di interesse creditore (nella misura dello 0,50%) e il tasso di interesse debitore (nella misura del 22%).



Risulta, inoltre, sufficientemente provato che tali condizioni sono state poi rideterminate dalle parti in data 9 luglio 1992 (cfr. documenti e dei prospetti sottoscritti di cui all'allegato 5 della produzione di parte convenuta).

Occorre, inoltre, osservare che il valore istruttorio dei documenti offerti dall'istituto di credito convenuto non risulta essere inficiato dal disconoscimento formulato, nelle note istruttorie depositate il 22 febbraio 2007, da parte attrice.

Tale disconoscimento, infatti, non solo appare genericamente formulato ma è, in ogni caso, tardivo e quindi inammissibile.

Sul punto, occorre infatti considerare che l'articolo 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, al fine di escludere che le copie abbiano la stessa efficacia di quelle autentiche.

Pur nel silenzio della legge, deve ritenersi che al disconoscimento di conformità della copia all'originale sia applicabile la disciplina di cui agli art. 214 e ss cpc (espressamente riferita alla propria scrittura o propria sottoscrizione), con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte contro cui è prodotta non la disconosca alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass., n. 21339 del 2011).

Orbene, applicando tale principio di specie, occorre considerare che la documentazione attestante la conclusione del contratto bancario tra le parti e la sua successiva modificazione è stata prodotta, da parte convenuta, fin dal momento della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che parte attrice avrebbe dovuto adempiere all'onere di effettuare il disconoscimento alla prima udienza di comparizione, celebrata il 31 maggio 2006.

Va, poi, rammentato che la clausola di rinvio agli usi di piazza contenuta all'articolo 7, III comma, delle condizioni generali di contratto, pure prodotte da parte convenuta, poteva trovare applicazione solo "salvo patto contrario" e quindi



non nelle ipotesi, come quella in esame, in cui gli interessi attivi e passivi del rapporto fossero stati rigidamente determinati.

Occorre, inoltre, rilevare che la circostanza che la banca convenuta possa aver di fatto applicato interessi ad un tasso diverso da quello pattuito non è circostanza idonea ad invalidare ex post la pattuizione stessa; nè implica che ne sia stata stipulata tra le parti un'altra, priva del necessario requisito formale o ancorata a parametri oscillanti e non adeguatamente predeterminabili.

Detta circostanza potrebbe semmai aver rilievo, ai fini della decisione della causa, solo qualora i tassi d'interesse in concreto applicati dalla banca fossero stati superiori a quelli indicati nei documenti contrattuali sottoscritti dal correntista e prodotti in giudizio dalla banca medesima.

Tale circostanza, tuttavia, risulta chiaramente sconfessata dagli estratti conto prodotti da entrambe le parti del giudizio, ove si evidenzia che il tasso debitore massimo applicato alla società correntista non abbia mai superato la misura del 21,75%, a fronte della misura massima contrattualmente convenuta del 22,50%.

Va, poi, esaminata la domanda di nullità della clausola che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (o anatocismo, cioè quell'operazione di "conversione degli interessi in debito di capitale allo scopo di provocare la decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale titolo dovuta" - così in dottrina -), applicata dalla Banca convenuta sul contratto di conto corrente in essere fra le parti.

La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni appresso specificati.

Ed invero, sulla nullità delle clausole anatocistiche applicate nei contratti bancari, per brevità espositiva, basti ricordare i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza, , n. 21095 del 2004.

Occorre, in particolare, evidenziare che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l'orientamento sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso



normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., in quanto difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi.

Ed invero, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, 3° comma, d.leg. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera Cicr di cui al 2° comma del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (*opinio iuris ac necessitatis*).

Va, infatti, escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione medio tempore di una regola



che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.

La nullità comporta, pertanto, la caducazione della clausola con l'esclusione di qualsivoglia anatocismo.

Sul punto, occorre evidenziare che questo Tribunale, modificando il proprio precedente orientamento, ha aderito a quell'interpretazione che esclude che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi possa essere invece sostituita rimodellandone il contenuto (sia pure in senso più favorevole al cliente ma pur sempre ad di fuori del disposto dell'art. 1283 c.c.) in assenza di qualsivoglia norma che consenta tale operazione, salvando, in buona sostanza, la capitalizzazione degli interessi.

Tale conclusione esegetica, infatti, ha trovato la sua definitiva consacrazione nella già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 che, con riferimento ai contratti di conto corrente bancario, stipulati dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, ha rilevato che *“la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), impone che gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”*.

Applicando tali principi al caso di specie deve, pertanto, ritenersi l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dall'istituto convenuto fino alla data del 30 giugno 2000, e cioè fino al momento in cui, per fatto pacifico fra le parti, la banca convenuta ha legittimamente applicato la capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, con periodicità trimestrale, adeguandosi alla disposizione di cui all'articolo 120 del Testo Unico Bancario avendo informato la clientela mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e invio degli estratti conto trimestrali.

Va, infine, esaminata la domanda volta alla declaratoria della nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto.



La domanda è fondata.

La previsione di una commissione di massimo scoperto, ad avviso del giudicante, deve ritenersi in via di principio valida, in quanto avente la funzione di remunerare l'affidamento, e quindi la 'messa a disposizione' del credito concesso da parte della Banca e il corrispettivo dell'obbligo della banca di essere pronta ad adempiere i propri impegni in ogni istante nell'arco di tempo di validità del contratto (cf. Cass., n. 11772 del 2002).

La commissione di massimo scoperto -recentemente abrogata- concorreva, insieme agli interessi, a determinare il costo effettivo del credito, pur non essendo una componente degli interessi: essa doveva essere espressa in termini percentuali in via autonoma, con applicazione, in mancanza, degli artt. 116 e 117 lett. b T.U. 385/1993.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del T.U. del 1993 (artt. 116 e 117), la questione si pone dunque in termini analoghi a quella relativa agli interessi, nel senso della necessità di vagliare la domanda di nullità della clausola per sua asserita indeterminatezza, per le ragioni argomentate da parte attrice anche con riguardo al tasso ultralegale degli interessi passivi.

Ed invero, la Corte di Cassazione è intervenuta in diverse pronunce sulla problematica relativa alle clausole di determinazione degli interesse (in genere di mero rinvio agli usi di piazza) contenute nei contratti stipulati antecedentemente alla L.154/1992 ed al T.U. 385/1993 ed ancora in essere.

Secondo l'orientamento oggi prevalente, la convenzione relativa agli interessi (nel regime anteriore alla L. 154/192) deve ritenersi correttamente stipulata, ex art. 1284 c.c., solo quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri, anche estrinseci rispetto al documento negoziale, univoci ed oggettivamente indicati, essendo nulla la clausola, delle condizioni generali di contratto, contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza", ove non coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari che



garantiscano, sin dall'atto della costituzione del rapporto, la totale assenza di discrezionalità nell'apprensione ed utilizzo del dato, vale a dire la misura del saggio (cfr, Cass., n. 12222/2003; Cass., n. 5675/2001; Cass., n. 9465/2000).

Va, inoltre, osservato che la Suprema Corte (cfr., Cass., n. 4490/2002) ha ritenuto irrilevante la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito comunitario, dovendo ritenersi detti accordi *"nulli in applicazione dell'art.2 della legge 287/1990...che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante"* ..


Orbene, nel caso di specie, occorre evidenziare che, nel contratto stipulato in data 24 gennaio 1985 (e nelle condizioni generali di contratto in esso espressamente richiamate), non risulta essere intervenuta alcuna pattuizione scritta sulla commissione di massimo scoperto.

Ed invero, l'articolo 6, lettera b), delle condizioni generali di contratto prevede solamente che, nel caso di concessione di apertura di credito, "il correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Cassa" (cfr. allegato 1 della produzione di parte convenuta).

L'applicazione della clausola di commissione di massimo scoperto, prima dell'entrata in vigore della l. n. 154/1992, deve pertanto considerarsi illegittima, poiché realizzata in assenza di una valida pattuizione.

Con riferimento al periodo di applicazione della commissione, successivo alla entrata in vigore della legge sulla c.d. trasparenza bancaria, nessun rilievo può avere la sottoscrizione del documento del 9 luglio 1992 (cf. allegato 5 della produzione di parte convenuta).

Ed invero, in tale documento, il correntista si è limitato ad aderire alla modifica e all'eliminazione di alcune clausole espressamente e specificamente individuate.



In particolare, nella scrittura prodotta, risulta essere richiamato l'articolo 7, III comma, delle condizioni generali di contratto, che risulta così modificato: "gli interessi dovuti dal correntista alla CRA si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto e producono interessi nella stessa misura".

Orbene, nel "prospetto delle condizioni per operazioni in conto corrente di corrispondenza", allegato alla nota del 9 luglio 1992, vengono espressamente riportati sia i tassi di interesse creditori e debitori (e i loro criteri di capitalizzazione) sia un'altra serie di oneri e costi, fra i quali figura la commissione di massimo scoperto (dovuta con cadenza trimestrale in una certa misura percentuale del massimo saldo dare in ragione di ogni anno).

Ciò posto, proprio alla luce del riconoscimento, operato dalla banca convenuta nei propri scritti difensivi, della natura remuneratoria e non di interesse della cms, deve intendersi che la volontà, espressa dalla società correntista, di modificare le precedenti clausole contrattuali del rapporto bancario in contestazione, sia stata circoscritta alle disposizioni dell'articolo 7, III comma, delle condizioni generali di contratto, e cioè alle disposizioni in materia di determinazione degli interessi.

Tale volontà non può invece arbitrariamente estendersi agli altri compensi, oneri e costi previsti nel prospetto allegato.

Va, in ogni caso, rilevato come la previsione di un importo per la commissione di massimo scoperto, inserita nel prospetto in esame, non potrebbe mai considerarsi una modificazione delle clausole del contratto stipulato il 24 gennaio 1985, atteso che, in quella sede, nessuna commissione remunerativa del credito concesso era stata prevista.

È, poi, appena il caso di considerare che nessun rilievo può avere il fatto che il prospetto, allegato al documento del 9 luglio 1992, sia stato sottoscritto dal legale rappresentante della _____ atteso che tale sottoscrizione non potrebbe in alcun modo sortire l'efficacia di una convalida del negozio nullo, espressamente vietata dall'articolo 1423 c.c.



Perciò, col conteggio che si esaminerà più avanti, si è pervenuti ad accertare l'esistenza di un rapporto di dare avere fra le parti originarie del rapporto bancario, ben diverso da quello risultante prima del ricalcolo.

Su quest'ultimo, vanno richiamati sia i risultati cui è pervenuto il CTU.

L'esperto nominato d'ufficio, nella seconda relazione peritale depositata il 10 marzo 2008 (come modificata nelle successive integrazioni depositate il 31.3.2011, il 6 giugno 2011 e il 21 luglio 2011) ha provveduto alla ricostruzione - sulla base delle allegazioni delle parti, della documentazione contabile in atti. - della situazione contabile dei rapporti dare-avere tra le parti, in forza del c/c di corrispondenza, tenuto conto di tutti i versamenti effettuati, nonché delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, , eliminando la capitalizzazione di tutti gli interessi a debito e la commissione di massimo scoperto e conteggiando invece gli interessi nella misura convenzionalmente pattuita.

Dai conteggi elaborati è emerso che il saldo del conto corrente bancario oggetto di causa, in favore di parte attrice, al 30 settembre 2002, ammontava ad euro 108.411,71 (cf. pagina 2 della relazione integrativa depositata il 6 giugno 2011).

L'istituto di credito convenuto va, pertanto, condannato alla restituzione degli importi indebitamente riscossi nei confronti di parte attrice, pari ad euro 108.411,71, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento.

Deve, invece, dichiararsi inammissibile la domanda di corresponsione della "rivalutazione monetaria", configurabile, in astratto, in termini di richiesta di maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c.

Ed invero, parte attrice, in atto di citazione, non ha formulato alcuna domanda in tal senso, limitandosi a chiedere il pagamento degli interessi legali sulle somme da restituire.

Il riferimento alla richiesta di rivalutazione monetaria, infatti, è stato irrivalentemente formulato, per la prima volta, nelle note depositate il 16 settembre



2006 -autorizzate dal giudice solo al fine di replicare all'eccezione di nullità dell'atto di citazione- ed è stato ribadito nella memoria ex articolo 183, V comma, c.p.c., depositata il 24 novembre 2006 e destinata alla sola *emendatio libelli* e non, invece, alla *mutatio libelli*.

Le spese seguono la prevalente soccombenza della convenuta, e vanno liquidate, in considerazione del valore della controversia, determinato ai sensi dell'articolo 6 della Tariffa Forense, in complessivi euro 18.400,39, di cui euro 12.660,00 per onorari ed euro 522,39 per spese, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali ai sensi della vigente Tariffa Forense.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiara la nullità della clausola determinativa degli interessi passivi secondo il criterio della capitalizzazione trimestrale e la nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto;

dichiara che il saldo del conto corrente bancario oggetto di causa, in favore di parte attrice, al 30 settembre 2002, ammontava ad euro 108.411,71 ;

condanna parte convenuta alla restituzione degli importi indebitamente riscossi nei confronti di parte attrice, pari ad euro 108.411,71, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;

condanna la società convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 18.400,39, di cui euro 12.660,00 per onorari ed euro 522,39 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ai sensi della vigente Tariffa Forense;

pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico di parte convenuta.

Così deciso in Termini Imerese il 6 giugno 2012

Il Direttore Amministrativo
dr. Giuliano Caro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 13 GIU 2012

Il Giudice





Firmato Da: CARO' GIULIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 95ed7